

DELIBERA N.342/10/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' SPORT CHANNEL S.P.A. (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE "SPORT CHANNEL – CH 955") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 26, DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N.545, CONVERTITO CON LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 650

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio dell'8 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 26 gennaio 2010, n. 12/10/DICAM/N°PROC.2088/FB, notificato in data 8 febbraio 2010, con il quale veniva contestata alla società Sport Channel S.p.A., con sede legale in Bergamo, via Partigiani n. 4, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare "*Sport Channel*", la violazione dell'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per aver trasmesso in data 20 ottobre 2009 dalle ore 07:00 alle ore 07:09, un programma promozionale di servizi "*audiotex*" interattivi a contenuto erotico;

RILEVATO che la società Sport Channel S.p.A. non ha chiesto di accedere agli atti del procedimento, né ha chiesto di essere sentita presso l'Autorità sui fatti oggetto della contestazione;

VISTE le memorie giustificative pervenute all'Autorità in data 18 marzo 2010 (nota prot. n. 16876), con le quali la società in questione ha rappresentato che la trasmissione del programma televisivo oggetto di contestazione è avvenuta per la durata di 9 minuti oltre l'orario consentito a causa di un guasto tecnico della macchina della messa in onda, prontamente risolto dai tecnici della Società che aveva in gestione il canale;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni, considerata la natura obiettiva dell'illecito compiuto, in quanto:

- grava sull'emittente l'obbligo di non mandare in onda la propaganda dei servizi *audiotex* a carattere erotico nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00;
- la circostanza che si sia trattato di un malfunzionamento dell'apparecchiatura di gestione della messa in onda non esclude la responsabilità della Società autorizzata alla diffusione del programma satellitare giacchè grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura del minimo edittale pari a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi lieve in considerazione del ridotto bacino di utenza di un programma satellitare come "*Sport Channel*" rispetto a quello delle emittenti nazionali, in funzione dell'accesso ai programmi limitato ai soli abbonati SKY, nonostante la natura dell'illecito attenga ad un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione ha provveduto prontamente a riparare il guasto alle apparecchiature limitando la trasmissione del programma oggetto di contestazione a soli 9 minuti;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Sport Channel S.p.A., fornitrice di contenuti del programma satellitare "*Sport Channel*", si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo delle proprie attività, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Sport Channel S.p.A., con sede legale in Bergamo, via Partigiani n. 4, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare “*Sport Channel*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), per la violazione dell’articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 342/10/CONS, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Napoli, 8 luglio 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola